

Deliberazione 24 febbraio 2011 - ARG/gas 14/11

Disposizioni procedurali per l'attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione dei corrispettivi di cui al medesimo decreto

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 febbraio 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 31 gennaio 2011 recante l'accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (di seguito: Piano Eni) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: decreto di accettazione del Piano Eni);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, PAS 34/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);
- il Codice di stoccaggio della società Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato con la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di stoccaggio Stogit);

- il Codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A., approvato con la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di stoccaggio Edison);
- la comunicazione del Ministro in data 10 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4242 del 11 febbraio 2011, contenente gli indirizzi all'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: nota del 10 febbraio 2011);
- la comunicazione di Stogit del 22 febbraio 2011 (di seguito: comunicazione Stogit).

Considerato che:

- i commi 1 e 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 130/10 prevedono che l'Autorità definisca i corrispettivi che i soggetti investitori devono riconoscere al soggetto realizzatore facendo riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione dei progetti;
- il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 130/10 prevede che l'Autorità determini a sconto, in ragione dei minori servizi offerti, i corrispettivi da riconoscere al Gestore Servizi Energetici per le misure di anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo degli stoccaggi di cui all'articolo 9;
- il comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 130/10 prevede di recuperare gli oneri sostenuti dal GSE per l'erogazione dei servizi di cui al precedente alinea attraverso un incremento dei corrispettivi dei servizi di trasporto e bilanciamento del gas;
- il comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 130/10 prevede una riduzione delle tariffe di distribuzione al fine di garantire l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione;
- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 193/10, ha determinato le misure transitorie per l'anticipazione degli effetti sul mercato dello sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10 e le relative strutture tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione dei corrispettivi unitari per l'accesso a dette misure;
- nella nota del 10 febbraio 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito all'Autorità indirizzi per la disciplina delle procedure concorsuali di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 130/10 ed ha in particolare precisato che i provvedimenti regolatori di competenza dell'Autorità hanno carattere di indifferibilità ed urgenza;
- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 13/11, ha definito, tra l'altro, la struttura dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 130/10, demandando ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per il calcolo di tali corrispettivi.

Considerato, inoltre, che:

- il comma 9.1 della deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio conferisca entro l'1 marzo la capacità di stoccaggio per i servizi di stoccaggio di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;

- in conformità alle previsioni di cui al precedente alinea, il Codice di stoccaggio Stogit e il Codice di stoccaggio Edison prevedono, nell'ambito delle procedure di conferimento su base annuale delle capacità per il servizio di stoccaggio di modulazione, che il conferimento avvenga entro l'1 marzo;
- il decreto di accettazione del Piano Eni, adottato sentita l'Autorità, individua infrastrutture di stoccaggio di gas naturale da sviluppare per 4 miliardi di metri cubi;
- una parte della suddetta capacità di spazio di stoccaggio sarà disponibile già a partire dal prossimo anno termico di stoccaggio 2011-2012, come evidenziato nella comunicazione Stogit;
- nei limiti in cui l'insieme delle infrastrutture di cui al Piano Eni di volta in volta in esercizio sia caratterizzato da una capacità di spazio cui non sono associate prestazioni di punta di iniezione e di erogazione complessivamente sufficienti a garantire una minima fruibilità del servizio, è necessario destinare al servizio di stoccaggio definito nei contratti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: servizio di stoccaggio ex dl 130) una parte delle prestazioni rese disponibili dalle altre infrastrutture di stoccaggio;
- per quanto sopra, non è possibile definire compiutamente la disponibilità di capacità di stoccaggio, con particolare riferimento alle prestazioni di iniezione ed erogazione, da conferire ai sensi del comma 9.1 della deliberazione n. 119/05 senza definire la parte delle prestazioni da destinare al servizio di stoccaggio ex dl 130;
- per garantire una fruibilità minima del servizio di stoccaggio ex dl 130, sia necessario che alla capacità di stoccaggio di cui al Piano Eni di volta in volta in esercizio sia associata una prestazione di punta giornaliera di erogazione pari al volume di gas corrispondente alla capacità di spazio diviso 150 giorni.

Considerato, infine, che:

- il valore della Capacità attiva (o CA) di stoccaggio oggetto delle misure transitorie è determinato, ai sensi della deliberazione ARG/gas 193/10, riducendo la capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie in proporzione alla quota della capacità di stoccaggio finanziata in operatività all'inizio del mese di aprile dell'anno termico di stoccaggio cui le misure transitorie di volta in volta si riferiscono; e che, con riferimento alle misure transitorie finanziarie, l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10, prevede che almeno per il primo anno termico successivo all'entrata in vigore del decreto stesso, dette misure transitorie finanziarie siano riconosciute relativamente alla quota di stoccaggio non ancora entrata in esercizio;
- il comma 3.1 della deliberazione ARG/gas 193/10 prevede che il soggetto investitore industriale che intenda avvalersi delle misure transitorie presenta al GSE apposita richiesta, sulla base di un modello predisposto dal medesimo GSE, entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10;
- il comma 8.1, lettera b), della deliberazione ARG/gas 13/11 stabilisce tra l'altro che il termine per la pubblicazione, da parte del soggetto aggiudicatore, dei valori assunti dai corrispettivi c_{fixs} e c_{vars} è fissato al 4 marzo 2011;

- il comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 13/11 stabilisce che il termine per la presentazione delle offerte di finanziamento è fissato all'11 marzo 2011;
- il comma 8.3 della deliberazione ARG/gas 13/11 stabilisce che la capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento è assegnata entro il 18 marzo 2011.

Ritenuto che:

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione dei corrispettivi di cui al decreto legislativo n. 130/10;
- causa l'indifferibilità e urgenza indicata nella nota del 10 febbraio 2011, sia necessario prevedere tempi ridotti sia per la consultazione sia per l'acquisizione di dati e di informazioni necessarie alla valutazione dell'impatto delle differenti alternative di regolazione;
- almeno con riferimento all'anno termico di stoccaggio 2011-2012, sia necessario, al fine di garantire la regolarità delle operazioni di riempimento degli stoccaggi, che il servizio di stoccaggio definito nei contratti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo n. 130/10 associ alla capacità di stoccaggio di cui al Piano Eni in esercizio la medesima, in termini proporzionali, prestazione di iniezione prevista per il servizio di stoccaggio di modulazione erogato ai sensi della deliberazione n. 119/05;
- sia necessario chiarire che, con riferimento alle misure transitorie finanziarie di cui al comma 5.1, lettera e), della deliberazione ARG/gas 193/10, che trovano applicazione con riferimento all'anno 2010 - 2011, il valore della CA è determinato senza ridurre la capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie;
- sia necessario prorogare i termini di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/gas 193/10 e quelli di cui ai commi 8.2 e 8.3 della deliberazione ARG/gas 13/11 nonché quello di cui al comma 8.1, lettera b), di detta deliberazione con riferimento alla pubblicazione, da parte del soggetto aggiudicatore, dei valori assunti dai corrispettivi c_{fixs} e c_{vars}

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione dei corrispettivi di cui al decreto legislativo n. 130/10;
2. qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, di richiedere urgentemente ai soggetti interessati integrazioni dei dati necessari alle valutazioni delle differenti alternative di regolazione;
3. di rendere disponibile un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità, commisurando i tempi di risposta alle esigenze di indifferibilità ed urgenza indicate nella nota del 10 febbraio 2011;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe congiuntamente al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per i seguiti di competenza;
5. di prevedere che il servizio di stoccaggio definito nei contratti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo n. 130/10 sia caratterizzato da:

- con riferimento alla prestazione di erogazione, una punta giornaliera almeno pari al volume di gas corrispondente alla capacità di spazio diviso 150 giorni;
 - con riferimento alla prestazione di iniezione relativa all'anno termico di stoccaggio 2011 - 2012, una prestazione di iniezione almeno pari, in termini proporzionali, a quella prevista per il servizio di stoccaggio erogato ai sensi della deliberazione n. 119/05;
6. di prevedere che, al fine del conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione per l'anno termico 2011-2012, le prestazioni di erogazione e iniezione siano determinate in coerenza con la necessità di garantire, al servizio di stoccaggio definito nei contratti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo n. 130/10, le prestazioni minime di cui al precedente punto;
 7. di differire al 18 marzo 2011 il termine ultimo per la pubblicazione, da parte del soggetto aggiudicatore, dei valori assunti dai corrispettivi c_{fixs} e c_{vars} di cui al comma 8.1, lettera b), della deliberazione ARG/gas 13/11;
 8. di differire all'1 aprile 2011 il termine di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 13/11;
 9. di differire al 5 aprile 2011 il termine di cui al comma 8.3 della deliberazione ARG/gas 13/11;
 10. di modificare la deliberazione ARG/gas 193/10 come di seguito:
 - al comma 3.1 le parole “entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle procedure” sono sostituite dalle parole “entro 5 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto degli esiti delle procedure”;
 - al comma 5.1, lettera a), il punto iv), è sostituito dal seguente:
 - “iv) K_i è un parametro che assume i seguenti valori differenziati in relazione all'anno stoccaggio i cui il mese m appartiene:
 - 0,75 con riferimento all'anno stoccaggio 2011-2012;
 - 1 con riferimento all'anno stoccaggio 2012-2013;
 - 1,25 con riferimento all'anno stoccaggio 2013-2014;
 - 1,5 con riferimento all'anno stoccaggio 2014-2015.”
 - al comma 5.1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - “e) il corrispettivo FIN , relativo alle misure transitorie finanziarie, pari a:

$$FIN = CA_0 \times (\Delta_{fin} - CVS \times 2 - 0,5 \times c_{vrt})$$

dove:

- i) Δ_{fin} è il *corrispettivo* unitario, pari a 2,47 €/MWh, determinato dall'Autorità con riferimento alla differenza tra le quotazioni per la consegna del gas naturale nel periodo 1 ottobre-31 marzo 2011 e nel periodo 1 aprile-30 settembre 2010 nei mercati di cui al comma 4.3;
- ii) CVS è il *corrispettivo* unitario, espresso in €/MWh, di cui alla lettera b), punto ii);
- iii) c_{vrt} è il *corrispettivo* unitario, espresso in €/MWh, di cui alla lettera a), punto i);
- iv) CA_0 è pari alla capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie.”;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alla società Stogit S.p.A. e alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

12. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;
13. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione della deliberazione ARG/gas 193/10 risultante dalle modifiche di cui al punto 10 del presente provvedimento.

24 febbraio 2011

Il Presidente: Guido Bortoni